

Repertorio n.31869

Raccolta n. 10686

**Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2017 (duemiladiciassette)

il giorno 13 (tredici)

del mese di marzo

alle ore 9.52 (nove e cinquantadue)

In Milano, nella casa in piazzale dello Sport n. 16, presso l'Ippodromo del Galoppo.

Avanti a me **Elena Terrenghi**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora:

- **Caverni Mara Anna Rita**, nata a Milano il 23 maggio 1962, domiciliata per la carica presso la sede sociale

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di amministrazione e nell'interesse della società per azioni:

"SNAI S.p.A."

con sede in Milano, piazza della Repubblica n. 32, capitale sociale euro 97.982.245,40 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 00754850154, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1584464

mi chiede, su consenso unanime dell'assemblea, di far constare ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in unica convocazione giusta avviso pubblicato con le modalità *infra* indicate.

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria dell'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue dando innanzitutto atto che in sede di apertura dei lavori assembleari il Presidente del Consiglio, che presiede l'odierna riunione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ha:

- constatato e dato atto che al momento dell'apertura dell'assemblea erano presenti n. 21 azionisti (dei 30 accreditati) rappresentanti in proprio o per delega n. 140.926.540 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 74,7908975762% del capitale sociale; dette presenze sono al momento invariate.

Gli azionisti presenti o rappresentati per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e con il nominativo dell'eventuale delegante e delegato nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari, di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, risultano dall'elenco a disposizione degli intervenuti che verrà allegato al verbale;

- informato che è in funzione in aula un impianto di audio registrazione ai fini di supporto alla verbalizzazione, mentre non sono permesse riprese filmate, registrazioni o scatti fotografici da parte dei presenti; sono altresì presenti in aula per ragioni di servizio alcuni incaricati della Società per agevolare i lavori assembleari;

- dato atto che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito internet della Società www.grupposnai.it in data 9 febbraio 2017 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 10 febbraio 2017, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente con il seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione di un piano di incentivazione per l'Amministratore Delegato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione di un piano di incentivazione per taluni dirigenti di SNAI; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23 e 24 dello Statuto Sociale, inserimento di un nuovo articolo 26, conseguente rinumerazione dei successivi articoli e proposta di modifica dell'articolo 27 come rinumerato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- informato che non è pervenuta alla Società alcuna integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998;

- dato atto che sono presenti alla riunione per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesima, il Consigliere signor Fabio Schiavolin (Amministratore delegato)

e per il Collegio Sindacale i Sindaci Effettivi signori: Mariateresa Salerno (Presidente) e Massimo Gallina;

hanno giustificato la propria assenza gli altri amministratori ed il terzo Sindaco;

- ricordato che il capitale sociale è di 97.982.245,40 euro interamente versato, suddiviso in n. 188.427.395 azioni ordinarie da 0,52 euro cadauna; ogni azione ordinaria è indivisibile e dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società. Ad oggi la Società non detiene direttamente azioni proprie; ha tuttavia segnalato che la società SNAI Rete Italia S.r.l. Unipersonale, controllata da SNAI al 100%, detiene n. 70.624 azioni di SNAI pari allo 0,037% del relativo capitale sociale;

- dato atto che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui agli articoli 72 comma 1-*bis*, 84-*bis* e 84-*ter* del Regolamento Consob n. 11971/1999 in attuazione del D. Lgs. n. 58/1998;

- dato atto che la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1) del D. Lgs. n. 58/1998, pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 è pari al 5%; ciò premesso, ha segnalato che alla data del 13 marzo 2017, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione della Società, risulta che n. 2 azionisti detengono una quota del capitale superiore al 5% e precisamente:

* Global Games S.p.A. titolare in via diretta di n. 104.639.597 azioni pari al 55,53% del capitale sociale;

* OI Games S.A. titolare in via diretta di n. 28.316.998 azioni pari al 15,028% del capitale sociale;

- dato atto che sulla base della documentazione pubblica, risulta che in data 11 luglio 2015 Global Win S.r.l. e Global Entertainment S.A., società partecipanti al 50% ciascuna di Global Games S.p.A., socio di controllo di diritto di SNAI, nell'ambito di più ampi accordi volti all'integrazione tra SNAI e Cogemat, hanno sottoscritto un patto parasociale, che sostituisce il precedente patto parasociale vigente fra le Parti e che disciplina alcuni

principi relativi, tra l'altro, alla *corporate governance* di SNAI con efficacia a decorrere dalla data di perfezionamento dell'Operazione, con durata di tre anni dalla stessa ovvero cinque nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, le azioni di SNAI cessino di essere quotate sul MTA. Il patto è tuttora vigente;

- dichiarato che:

-- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

-- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 c.c.;

-- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti nonché le ulteriori relazioni *ad hoc* predisposte ai sensi di legge ed i documenti informativi relativi ai piani di incentivazione sono stati depositati presso la sede sociale per la consultazione degli Azionisti e sono stati messi a disposizione degli intervenuti e del mercato per via telematica tramite il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e per consultazione sul sito internet della Società www.grupposnai.it, così come previsto dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento Consob n. 11971/1999;

- dato atto che, come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, esperti qualificati e giornalisti sono messi in condizione di seguire i lavori dell'Assemblea precisando che per la stampa non sono presenti giornalisti;

- dichiarato che, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, la Società ha designato l'avv. Alberto Nati quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed a tal proposito segnalato che lo stesso non ha ricevuto deleghe;

- comunicato che sarà consentita l'interlocuzione da parte degli Azionisti presenti per domande o richieste di chiarimento essendo però previsto il limite di 3 minuti per ciascun intervento, al fine di consentire un dibattito ordinato e spedito anche con riferimento alle risposte che potranno essere fornite singolarmente ovvero a gruppi;

- raccomandato che gli Azionisti non si assentino dal luogo della riunione nel limite del possibile e, qualora dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori, comunichino il loro nominativo agli incaricati all'uscita;

- comunicato che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- invitato gli Azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 o di altre disposizioni vigenti a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni.;

- informato che le risposte ad eventuali domande formulate dagli Azionisti nel corso dell'Assemblea potranno essere fornite singolarmente o in forma aggregata; qualora siano necessari approfondimenti le risposte saranno fornite a seguito di consultazione con i consulenti della Società, ove occorresse anche con momentanea sospensione dei lavori assembleari;

- informa che nessuna domanda è stata posta ai sensi dell'art. 127^{ter} D.Lgs. n. 58/1998 entro il termine del 10 marzo 2017 e nemmeno all'odierna assemblea.

Nessuno degli intervenuti ha denunciato situazioni ostative o dichiarato di

non essere informato sulle materie all'ordine del giorno.

Tutto quanto sopra premesso, il Presidente ha dichiarato validamente costituita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di SNAI e ciò a norma di legge e di statuto ed è passato alla trattazione degli argomenti di parte ordinaria all'ordine del giorno con trattazione, votazione ed esaurimento degli stessi; come indicato l'assemblea prosegue pertanto (senza soluzione) alla trattazione della **parte straordinaria dell'ordine del giorno:**

“Proposta di modifica degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 23 e 24 dello Statuto Sociale, inserimento di un nuovo articolo 26, conseguente rinumerazione dei successivi articoli e proposta di modifica dell'articolo 27 come rinumerato; deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Presidente precisa che tale proposta ha in particolare ad oggetto la modifica dell'attuale denominazione sociale di “SNAI S.p.A.” in “SNAITECH S.p.A.” e l'introduzione di un nuovo articolo in materia di operazioni con parti correlate, oltre ad interventi mirati a modificare aspetti di natura puramente formale ovvero ad introdurre specificazioni finalizzate a garantire un miglior funzionamento degli organi sociali e della gestione di SNAI, anche in virtù di precedenti previsioni ormai superate.

Il tutto come meglio precisato nella Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 72, comma 1-bis e dello schema 3, Allegato 3A del Regolamento Consob n. 11971/1999, pubblicata ai sensi di legge.

Viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione come risultante dalla Relazione:

“Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- condivise le motivazioni delle proposte ivi contenuta

delibera

(i) di approvare la modifica della denominazione sociale della Società in “SNAITECH S.p.A.”, approvando, conseguentemente, la modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale;

(ii) di approvare le ulteriori modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette), 10 (dieci), 12 (dodici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette), 23 (ventitré), 24 (ventiquattro) e 26 (ventisei) dello Statuto Sociale oltre all'introduzione di un nuovo articolo 26 (ventisei) (Operazioni con Parti Correlate) con conseguente rinumerazione dell'articolo 26 e seguenti in articolo 27 e seguenti, approvando integralmente il testo del nuovo Statuto Sociale così modificato;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore in carica, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, tutti i poteri occorrenti, nessuno escluso, per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera in oggetto e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari”.

Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare il loro nome al microfono.

Prende la parola il signor Nicolino Monaco rappresentante degli azionisti Punto Quota Holding Srl, Pragma srl e Zaffiro Società Semplice il quale dà

lettura dell'intervento qui riprodotto:

"gli azionisti da me rappresentati chiedono anzitutto, mio tramite, che ciascuna modifica degli argomenti all'ordine del giorno sia deliberata separatamente dalle altre.

Ciò premesso, essi non intendono approvare la deliberazione relativa all'introduzione di un nuovo art. 26 sulle operazioni con parti correlate (e comunque voteranno contro qualsiasi deliberazione che approvi *inter alia* l'introduzione di tale nuovo articolo). La formulazione straordinariamente involuta e comunque poco perspicua del proposto nuovo art. 26 dello Statuto, irta com'è di rinvii e rimandi, è inaccettabile. Non è accettabile anzitutto nella misura in cui, al primo comma, tale nuovo articolo rinvia a "procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente", vale a dire a procedure neppure rese disponibili ai soci nel *folder* informativo preassembleare e sulle quali i soci stessi, malgrado il valore regolamentare di tali procedure e la loro ovvia incidenza sugli interessi delle parti non correlate, non hanno alcun modo di influire. Ancor più grave è l'oscurità della disciplina del secondo comma del nuovo art. 26, non chiarita in alcun modo dalla relazione illustrativa. Tale comma, oltre a far inammissibilmente riferimento alle procedure di cui al primo comma, abilita il Consiglio di amministrazione – che tra l'altro oggi non è composto in modo regolare, in assenza del consigliere eletto dalla lista di minoranza - ad eludere il vaglio assembleare in situazioni genericamente definite di urgenza."

Il Presidente ringrazia per l'intervento.

Prende la parola l'azionista Carlo Maria Braghero il quale si associa al precedente intervento dell'azionista Reale in ordine all'osservazione che il tempo concesso per gli interventi (3 minuti) può essere insufficiente, osserva che sarebbe apprezzata l'allegazione ai documenti distribuiti in assemblea dell'elenco dei componenti degli organi sociali per avere immediata evidenza degli assenti e dichiara che, a suo avviso, a parte l'art.26 tutte le altre modifiche proposte sono condivisibili chiedendo quale sia stato il costo dello studio legale che le ha elaborate. Osserva infine che si è riuniti in un'assemblea SNAI circondati da monitor con la scritta Snaitech: è una "fuga in avanti?"

Prende la parola l'Amministratore delegato il quale, ricordato il grande lavoro fatto negli ultimi esercizi che influenzerà (senza nulla voler anticipare) anche quello appena chiusi, la nuova strategia con il *focus* spostato su attività maggiormente profittevoli e quindi lo sforzo per una ripartenza della società, la "presentazione" del nuovo nome e logo della società non voleva essere una fuga in avanti, ma una sorta di lancio nella nuova prospettiva.

L'azionista Walter Rodinò ed i rappresentanti degli azionisti Fabio Schiavolin e Global Games SpA propongono che si proceda alla votazione delle modifiche statutarie con votazione unica; nessun azionista (salva beninteso la proposta del signor Nicolino Monaco per deleghe come sopra indicato) si oppone.

In ordine alla richiesta dell'azionista Braghero di conoscere il costo dello studio legale, il Presidente fa presente che occorre interrompere i lavori assembleari per acquisire il dato e l'azionista Braghero replica quindi che il dato può essergli fornito anche ad assemblea terminata.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Prima di passare alla **votazione**, in riferimento alla eventuale variazione nelle presenze a questa riunione, il Presidente dà atto che non vi sono variazioni ed invita l'Assemblea ad approvare le proposte di modifica dello Statuto Sociale, con votazione per alzata di mano (distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti).

La suddetta proposta riporta i seguenti voti:

Contrari: Punto Quota Holding Srl (n. 3.503.610 azioni), Pragma Srl (n.590.880 azioni), Zaffiro Società Semplice (n. 1.919.486 azioni)

Astenuti: Carlo Maria Braghero (n. 11 azioni),

Favorevoli: tutti gli altri azionisti per complessive n. 134.912.553 azioni (percentuale del 95,73253%).

Il Presidente dichiara le proposte di modifica dello Statuto sociale approvate a maggioranza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

Sono le ore 10.10 (dieci e dieci)

Il Presidente mi consegna:

a) elenco degli intervenuti (Allegato "A");

b) Statuto aggiornato (Allegato "B").

Il Presidente dà atto che la società è titolare di immobili e pertanto si procederà alla sola voltura catastale conseguente alla modifica della denominazione sopra deliberata.

Del presente ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 10.40, omessa per sua volontà la lettura degli allegati.

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine sedici e sin qui della diciassettesima.

F.to Mara Anna Rita Caverni

F.to Elena Terrenghi

Esig. 4/2011

ALLEGATO "A" AL REP. N. 31869/10686

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SNAI SPA DEL 13.03.2017 CERTIFICAZIONI DI PARTECIPAZIONE																		
N.	RAI, IRI, IRI	INCASTRATO	ISTITUTO BANCARIO (DEPOSITARIO SEGNATO)	ISTITUTO BANCARIO (DEPOSITARIO SEGNATO)	DATA COMUNICAZIONE	% AZIONI QUOTE DETENUTE	% POSSESSO	TIPO DI PRESTAZIONE (DI PERSONA) O PER STRUMENTO	ESAME RAPPRESENTANTE/DELEGATO	PUNTO DI PARTECIPAZIONE (CONFERENZA DEI SOCI/CLERA COLLEGIBILI)	LEGGERA VOTAZIONE (Esecuzione) (Contenzioso) (Lettorio)	numero azioni	Valore nominale sociale complessiva	Valore contabile sociale netto				
1															presente diretta	104.950,679	55,581431591	71,511286781
2															presente per delega	36.238,885	15,737516258	25,748793119
3	ICA	GRUPPO CALED MARA	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SAN PAOLO SPA	03-mar-17	11	0,000000000	P		A	F	F	A		totale presenti	141.189,564	71,319084750	97,260079900
4	ICA	GRUPPO CALED MARA	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	UNICREDIT SPA	03-mar-17	10	0,000000000	P		F	F	F	F		PRESENZA DIRETTA	5		
5															PRESENZA PER DELEGA	16		
6															VOTAZIONE			
7															PUNTO DI PARTECIPAZIONE (P, C, A)	11	numero azioni	percentuale sul totale
8															F	16	141.189,564	97,260079900
9	ICA	RIEAL BANKING GROUP	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	UNICREDIT SPA	03-mar-17	2	0,000000000	P		F	F	F	F		C	3	6.211,976	4,274545132
10															A	2	32,673	0,021756051
11	ICA	RODNEY WHITE	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	UNICREDIT SPA	03-mar-17	33	0,000000000	P		F	F	F	F		TOTALE	147.401,540	100	
12															PUNTO DI PARTECIPAZIONE (P, C, A)	11	numero azioni	percentuale sul totale
13	ICA	GLOBAL GAMES SPA	BOREVI CREDIT ADVISERS SERVICES SPA	UNICREDIT SPA	03-mar-17	74.428.537	55,533113394	P	MASSIMILIANO DI MARA	F	F	F	F		F	11	140.314,672	96,244350015
14	ICA	DI-EMMES S.A.	INTESA SAN PAOLO SPA	INTESA SAN PAOLO SPA	06-mar-17	28.114.750	15,308849505	D	SAURA ELEVA CONCINI	F	F	F	F		C	10	573,658	0,405649616
15	ICA	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	STATE STREET BANK SPA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	08-mar-17	8.927	0,047223187	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		A	0	0	0,000000000
16	ICA	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	DUITSCHE BANK SPA	DUITSCHE BANK SPA	08-mar-17	59.413	0,331033359	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		TOTALE	147.905,240	100	
17	ICA	GRAND CANYON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	DUITSCHE BANK SPA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	08-mar-17	32.002	0,176155725	D	NICOLA FRACIOLLO	A	F	F	F		PUNTO DI PARTECIPAZIONE (P, C, A)	11	numero azioni	percentuale sul totale
18	ICA	ROYAL BANK OF CANADA	DUITSCHE BANK SPA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	08-mar-17	23.835	0,132841200	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		F	11	140.314,672	96,144600015
19	ICA	GOREN & BROS BANCARCA PARTNERS LLP	DUITSCHE BANK SPA	BORTHEN TRUST COMPANY	08-mar-17	74.206	0,409278929	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		C	10	573,658	0,401649616
20	ICA	FRED BERRY COMPANY RETIRE MEDICAL TRUST	DUITSCHE BANK SPA	BORTHEN TRUST COMPANY	08-mar-17	22.299	0,124449427	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		A	0	0	0,000000000
21	ICA	SCHAEFFER FABRI	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES SPA	UNICREDIT SPA	08-mar-17	1.012.181	0,571618956	D	AUGUSTO SANTORO	F	F	F	F		TOTALE	148.908,140	100	
22	ICA	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES BOUVER	INTESA SAN PAOLO SPA	MILION BANK S.A. GLOBAL CUSTODY	08-mar-17	49.937	0,272449889	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		PUNTO DI PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA (P, C, A)	11	numero azioni	percentuale sul totale
23	ICA	VIRGINIA SL TRUST SYSTEM	INTESA SAN PAOLO SPA	MILION BANK S.A. GLOBAL CUSTODY	08-mar-17	86.217	0,473291960	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		F	17	134.912.153	98,732526218
24	MTX	03064 WHITNEY INTL SMALL CAP		BANK OF NEW YORK MELLON SAVVY	08-mar-17	23.206	0,127113417	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		C	9	6.013,970	4,201418132
25	MTX	BANK OF AMERICA MORTGAGE INVESTMENT		BANK OF NEW YORK MELLON SAVVY	08-mar-17	254.000	0,138245132	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		A	1	6,000000000	
26	MTX	UTC ACQUISITION ASSET MGMT		BANK OF NEW YORK MELLON SAVVY	08-mar-17	71.128	0,389631697	D	NICOLA FRACIOLLO	F	C	C	F		TOTALE	154.926,153	100	

2/16 Affid. Soc. 2017

Mano Marita Ceccarelli



Elenco aziende

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
30	AMEX	PUNTO CAPITAL HOLDING SRL	ISTITUTO CENTRALE SERIE BANCHE BOLZANO SPA	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	09/04/17	3.543.610	1.859372338	D	INCOI PAO MONACO	C	F	F	C						
31	AMEX	FRANCA SRL	ISTITUTO CENTRALE SERIE BANCHE BOLZANO SPA	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	09/04/17	500.850	9.321819753	D	INCOI PAO MONACO	C	F	F	C						
32	AMEX	ZAFFINO SOCIETA' SIMPLEX	ISTITUTO CENTRALE SERIE BANCHE BOLZANO SPA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	30/04/17	1.819.183	1.028873803	D	INCOI PAO MONACO	C	F	F	C						
33							9.000000000												
34							9.000000000												
35	TOTALE					545.863.540	74.968897578												
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			

ALLEGATO "B" AL REP. N. 31869/10686

Testo vigente	Modifiche proposte
<p>Articolo 1 (Denominazione)</p> <p>È costituita la Società per Azioni denominata " SNAI S.p.A. " che è retta dal presente Statuto.</p>	<p>Articolo 1 (Denominazione)</p> <p>È costituita la Società per Azioni denominata "SNAITECH S.p.A. " che è retta dal presente Statuto.</p>
<p>Articolo 4 (Durata)</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p>	<p>Articolo 4 (Durata)</p> <p>La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent).</p>
<p>Articolo 5 (Capitale Sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 97.982.245,40 diviso in numero 188.427.395 azioni da Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci: addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti.</p>	<p>Articolo 5 (Capitale Sociale)</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 97.982.245,40 diviso in numero 188.427.395 azioni da Euro 0,52 ciascuna.</p> <p>Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci: addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi ed i limiti previsti <u>dalla legge ovvero dalla normativa anche regolamentare di volta in volta applicabile.</u></p>
<p>Articolo 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge, possono essere anche al portatore. Ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.</p> <p>Le azioni sono indivisibili anche in caso di comunione.</p> <p>Possono essere emesse azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; inoltre alle nuove azioni potranno essere attribuiti diritti diversi da quelli appartenenti alle azioni già esistenti:</p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>La qualità di azionista implica adesione all'atto costitutivo e allo Statuto sociale e comporta elezione di domicilio a tutti gli effetti di legge presso la Sede legale della Società per quanto concerne i rapporti con la</p>	<p>Articolo 6 (Azioni)</p> <p>Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge, possono essere anche al portatore. Ogni azionista può chiedere che le sue azioni siano, a proprie spese, tramutate in nominative e viceversa.</p> <p>Le azioni sono indivisibili anche in caso di comunione.</p> <p>Possono essere emesse azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; inoltre alle nuove azioni potranno essere attribuiti diritti diversi da quelli appartenenti alle azioni già esistenti <u>anche mediante emissione di azioni privilegiate o con diversa incidenza delle perdite.</u></p> <p>L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni da assegnare in base alla normativa vigente, nonché l'assegnazione ai predetti soggetti <u>così come in generale l'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.</u></p> <p>La qualità di azionista implica adesione all'atto costitutivo e allo Statuto sociale e comporta elezione di</p>



Manu

medesima.	domicilio a tutti gli effetti di legge presso la Sede legale della Società per quanto concerne i rapporti con la medesima.
<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Obbligazioni)</p> <p>La Società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 (Obbligazioni)</p> <p>La Società può emettere, ai sensi di legge, obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili <u>o con warrant</u>.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea.</p> <p>L'Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso.</p> <p>L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere nei casi previsti dalla legge, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare. La domanda deve essere presentata nella forma e secondo le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Dell'integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della Società nonché con altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente.</p> <p>Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell'avviso di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea)</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ai sensi della normativa vigente e può aver luogo nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede sociale ovvero, se all'estero, in altro Stato membro dell'Unione Europea <u>o in Svizzera</u>.</p> <p>L'Assemblea dei Soci può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale, nella sua totalità o da almeno due membri del Collegio stesso.</p> <p>L'organo amministrativo convoca l'Assemblea in seduta ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.</p> <p>I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere nei casi previsti dalla legge, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da trattare. La domanda deve essere presentata nella forma e secondo le modalità prescritte dalla disciplina di legge e regolamentare vigente.</p> <p>Dell'integrazione dell'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero nel minor termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della Società nonché con altre modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dovrà contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente.</p> <p>Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e dei sindaci, nell'avviso di</p>

<p>convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>convocazione è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste di candidati nonché i relativi criteri di calcolo.</p> <p>L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata anche in terza convocazione ai sensi della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">(Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)</p> <p>L'Assemblea costituita regolarmente sia ordinaria che straordinaria, delibera in conformità della normativa vigente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12</p> <p style="text-align: center;">(Costituzione dell'Assemblea. Validità delle deliberazioni)</p> <p><u>L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di regola, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo, in unica convocazione. Alle Assemblee in unica convocazione si applicano le maggioranze previste dalla legge pro tempore vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei successivi articoli 14 e 23.</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che una determinata Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni. Le deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione sono prese con le maggioranze richieste dalla legge pro tempore vigente nei singoli casi sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle assemblee sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, fatto salvo quanto previsto in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nei successivi articoli 14 e 23.</u></p> <p>L'Assemblea costituita regolarmente sia ordinaria che straordinaria, delibera in conformità della normativa vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quattordici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quattordici membri eletti dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L'Assemblea, prima di procedere alla nuova nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio.</p> <p>Salvo il minor termine stabilito dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, gli Amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Gli amministratori nominati nel corso di un esercizio scadono comunque insieme con quelli già in carica</p>


 [Signature]
 [Signature]

<p>all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero</p>	<p>all'atto della loro nomina.</p> <p>Gli Amministratori uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Tutti i consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti comporta la decadenza dall'incarico.</p> <p>Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.; in aggiunta alle previsione di cui all'art. 2390 c.c., tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità nonché, per quelli tra essi per i quali sia prescritto dalla normativa applicabile, di indipendenza definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in modo tale da garantire l'indipendenza in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Almeno un amministratore, ovvero almeno due, nel caso in cui il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette componenti, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina perde i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di cui ai commi seguenti.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti detengano una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a quelli da nominare. I candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore indipendente con un numero</p>
--	--

progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori e devono contenere inoltre in allegato:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge prescritti dalla disciplina applicabile alla Società, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.

Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea ("lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista; tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;
- 2) dalla seconda lista ("lista di minoranza") che ha

progressivo non superiore a sette. Nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo amministratore indipendente. In ciascuna lista possono inoltre essere indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea chiamata a nominare gli amministratori (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente) e devono contenere inoltre in allegato:

- 1) le informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dettagliata informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- 3) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura, nonché l'attestazione del possesso dei requisiti di legge prescritti dalla disciplina applicabile alla Società, ivi compreso i requisiti dell'indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti ai sensi di legge o come amministratori indipendenti ai sensi dei codici di comportamento.


Le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente).

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Nessun Azionista può presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea ("lista di maggioranza") il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono indicati



Mancini

ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora anche a seguito di tale procedura di sostituzione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque

nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

2) dalla seconda lista ("lista di minoranza") che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, è tratto il rimanente consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Nel caso in cui all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente, in caso di Consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo amministratore indipendente in caso di Consiglio di più di sette membri, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza che abbia riportato il maggior numero di voti di cui al precedente punto a), sarà sostituito dal candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Inoltre, qualora anche a seguito di tale procedura di sostituzione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista di maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.


Non si terrà comunque conto, in alcun modo, delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella dei soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea così come in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea stessa, con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a

<p>causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto), sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato e l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>	<p>cura dell'Assemblea, di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dalla legge e fermo il rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.</p> <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni di legge, fermo restando l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e sempre che vi sia almeno un amministratore tratto dalle liste di minoranze (ove in precedenza eletto), sempre nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare, per qualunque causa, quattro o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà immediatamente ed automaticamente cessato e l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale il quale potrà compiere, nel frattempo, solo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Gli amministratori indipendenti, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>(Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>(Competenza e poteri del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.</p> <p>Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: la fusione e la scissione nei casi previsti dalla legge, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, <u>l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società</u>, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta il generale andamento della gestione anche sulla base della relazione degli organi delegati, se nominati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale definendone i compiti e determinandone la relativa retribuzione.</p> <p>Il Direttore Generale, se nominato, deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12 del Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e finanze</p>



Mancini

<p>dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD, in attuazione dell'art. 1, comma 78, lettera a), punto 5, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">(Presidenza del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di effettivo impedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">(Presidenza del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di effettivo impedimento, <u>ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina.</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Presidente indice le riunioni del Consiglio e le presiede.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli amministratori e sindaci in carica almeno due giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica.</p> <p>Le modalità di convocazione devono comunque assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.</p> <p>La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p> <p>Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)</p> <p>Il Presidente <u>del Consiglio di Amministrazione</u> indice le riunioni del Consiglio e le presiede.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.</p> <p>L'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti gli amministratori e sindaci in carica almeno due giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma o posta elettronica. <u>Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata entro il giorno antecedente la riunione.</u></p> <p>Le modalità di convocazione devono comunque assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.</p> <p><u>In carenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale.</u></p> <p>La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché</p>

<p>Presidente.</p> <p>Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il Segretario del Consiglio.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.</p> <p>Ove nominato, il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di sindaci stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea, avviene sulla base di liste secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.</p> <p>Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un sindaco supplente.</p> <p>L'elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo avviso di convocazione.</p> <p>Le liste indicano i nomi di uno o più dei candidati in</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;">(Composizione e nomina del Collegio Sindacale)</p> <p>I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.</p> <p>I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere eletti e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di sindaci stabilita dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra generi.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale, da parte dell'Assemblea, avviene sulla base di liste secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.</p> <p>Alla minoranza è riservata la nomina di un sindaco effettivo cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un sindaco supplente.</p> <p>L'elezione del sindaco di minoranza viene fatta contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione.</p> <p>Hanno diritto a presentare liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari a quella determinata dal Regolamento Consob. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a nominare i sindaci (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente); in prima convocazione, di ciò dovendosi dar notizia nel relativo</p>



Stampa circolare della Camera di Commercio di Milano con il logo della stella e il testo "C.A.M. MILANO". Sotto la stampa è presente una firma manoscritta.

numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:

- 1) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- 3) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

La Società, entro ventuno giorni dall'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile le liste di candidati.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Il candidato presente in più di una lista è inleggibile.

Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o

avviso di convocazione.

Le liste indicano i nomi di uno o più dei candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere, contrassegnati in numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente.

Contestualmente alla lista, devono essere depositate le dichiarazioni contenenti:


- 1) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- 2) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- 3) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei candidati stessi, attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

La Società, entro ventuno giorni dall'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale (ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente), mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile le liste di candidati.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi di legge, possono essere presentate liste sino al termine previsto dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in ordine agli obblighi di deposito e di pubblicità. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista neppure per interposta persona e/o società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.


<p>supplente.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di minoranza") e un Sindaco Supplente ("Sindaco Supplente di minoranza").</p> <p>Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della minoranza nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata. I</p>	<p>Il candidato presente in più di una lista è ineleggibile.</p> <p>Le liste indicano i nomi di uno o più candidati in numero non superiore a quello dei sindaci da eleggere. Ciascun candidato è contrassegnato da un numero progressivo, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo o supplente.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede nel seguente modo:</p> <p>1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi ed uno supplente;</p> <p>2) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di minoranza") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di minoranza") e un Sindaco Supplente ("Sindaco Supplente di minoranza").</p> <p>Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.</p> <p>In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista risulteranno eletti sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>Nei casi in cui, per qualunque motivo, venga a mancare il Sindaco di minoranza, questi è sostituito anche nella carica di Presidente, dal Sindaco supplente di minoranza ovvero, in difetto, dal primo candidato della terza lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui non fossero applicabili tali criteri per la sostituzione del Sindaco di minoranza, subentra un Sindaco Supplente secondo le disposizioni di legge.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi della normativa vigente, provvederà in modo da garantire il rispetto del principio di rappresentanza della</p>
---	---



Maneu

<p>sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito Regolamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p>	<p>minoranza nel rispetto della disciplina vigente inerente l'equilibrio tra i generi.</p> <p>La lista presentata in violazione delle modalità e/o dei termini prescritti è considerata come non presentata. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.</p> <p>Tale comunicazione deve essere fatta anche alla Consob, nonché al pubblico nei termini e nei modi prescritti dalla Consob stessa con apposito Regolamento.</p> <p>Il Collegio Sindacale si riunisce e delibera in conformità alla normativa vigente.</p> <p>Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tra soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di legge, di un'esperienza complessiva, almeno triennale, in posizione di adeguata responsabilità maturata attraverso l'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funzioni nell'area amministrativa e/o finanziaria della Società o di società preferibilmente comparabili con essa per dimensioni ovvero per struttura organizzativa; 2) attività professionali in materia amministrativa e/o contabile e/o finanziaria e/o economica e/o giuridica. <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; egli inoltre adempie a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 24</p> <p style="text-align: center;">(Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina <u>(eventualmente stabilendo un determinato periodo di durata dell'incarico)</u> e revoca, previo parere <u>obbligatorio del</u> Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, tra soggetti in possesso, oltre che dei requisiti di legge, di un'esperienza complessiva, almeno triennale, in posizione di adeguata responsabilità maturata attraverso l'esercizio di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funzioni nell'area amministrativa e/o finanziaria della Società o di società preferibilmente comparabili con essa per dimensioni ovvero per struttura organizzativa; 2) attività professionali in materia amministrativa e/o contabile e/o finanziaria e/o economica e/o giuridica. <p>Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; egli inoltre adempie a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla legge.</p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e</u></p>

	contabili.
NON PRESENTE	<p>Articolo 26 (Operazioni con parti correlate)</p> <p><u>Le operazioni con parti correlate, anche di competenza assembleare o che il Consiglio di Amministrazione può sottoporre all'autorizzazione dei soci ex articolo 2364 del Codice Civile (con ciò ritenendosi altresì attribuita la relativa competenza in tal senso), sono deliberate nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della normativa vigente.</u></p> <p><u>Nei casi di urgenza, le operazioni (anche di società controllate) con parti correlate diverse da quelle di competenza assembleare o da sottoporre all'autorizzazione dei soci ex art. 2364 del Codice Civile possono essere deliberate in deroga alle procedure di cui al precedente comma purché - ferma l'efficacia delle delibere assunte e ferma l'osservanza delle ulteriori condizioni dalla stessa procedura previste - siano successivamente oggetto di una delibera non vincolante dell'Assemblea da assumere sulla base di una relazione del Consiglio e delle valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni di urgenza.</u></p>
<p>Articolo 26 (Esercizio sociale)</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.</p>	<p>Articolo 276 (Esercizio sociale)</p> <p>L'Esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge.</p>



Milano

